



CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICOLARE n° __

(ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO n° 10031 del 5.11.13 – Regione Lombardia)

TRA

L'Università degli Studi di Genova – di seguito denominato “soggetto promotore”,
con sede in *Genova, Via Balbi 5*,
codice fiscale 00754150100
rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof Giacomo Deferrari, nato a Genova il 12/08/1940;

in qualità di “*autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276*”;

E

[inserire denominazione azienda ospitante] – di seguito denominato “soggetto ospitante”,
con sede legale in *[inserire indirizzo completo]*,
codice fiscale
rappresentato/a dal/la sig./sig.ra
[inserire nominativo e dati del soggetto avente legale rappresentanza per la sottoscrizione della convenzione]
nato a
il

PREMESSO CHE:

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°825 del 25/10/2013 ha approvato i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” (di seguito denominati “Indirizzi regionali”), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misura formativa e orientativa:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo “Tirocini curriculari”;
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto “Tirocini curriculari” del paragrafo “Oggetto, ambito di applicazione e definizioni”;
- svolti presso i soggetti indicati al paragrafo: “Soggetti ospitanti” e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi: “Soggetti ospitanti” “Limiti all’attivazione dei tirocini”, ferme restando le disposizioni specifiche indicate al paragrafo “Tirocini curriculari”;
- attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:



ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere *[in alternativa: "presso la sua sede operativa di - inserire indirizzo completo" oppure: "presso le sue seguenti sedi operative - inserire indirizzi completi]*, soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito collettivamente denominati "tirocinante" per lo svolgimento di tirocini curricolari, volti al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
2. Ogni tirocinio ha la durata e sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nel singolo Progetto formativo individuale. Il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg., oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. La durata del tirocinio può essere prorogata previo accordo tra le parti e il tirocinante.
3. La durata massima del tirocinio, ivi comprese le eventuali proroghe, è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi .

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Ogni Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3

TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor del soggetto promotore e da un tutor del soggetto ospitante, indicati nei singoli Progetti formativi individuali. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Ogni tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e concorre alla valutazione finale.
3. Ogni tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento



e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

ARTICOLO 4 **DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE**

1. Le parti concordano che ogni tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
2. In merito alla corresponsione al tirocinante di una indennità di partecipazione le parti concordano di indicare l'eventuale ammontare all'interno del progetto formativo individuale.
3. Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite: non è previsto rilascio di attestazione specifica.

ARTICOLO 5 **GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE**

1. Ogni tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal Soggetto Promotore;
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal Soggetto Promotore
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.
3. Comunicazioni obbligatorie: i tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie.



ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
 - formazione generale: erogazione a carico del Soggetto Ospitante;
 - formazione specifica: erogazione a carico del Soggetto Ospitante;
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 a carico del Soggetto Ospitante;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico del Soggetto Ospitante;

ARTICOLO 7

DURATA

1. La presente convenzione ha la durata di anni (*fino ad un massimo di due*) dalla data di sottoscrizione ed è rinnovata per lo stesso periodo, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi entro 3 mesi prima della scadenza prevista, con raccomandata A.R. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.
2. L'Università si riserva la possibilità di non rinnovare la presente convenzione nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

[città], [data]

Il soggetto promotore	Università degli Studi di Genova	Il Rettore (firma)
Il soggetto ospitante	[inserire denominazione]	[firma]